

Giurisprudenza

Corte Ue: sul rendimento termico nessuna accisa si applica

1 Ottobre 2015

La questione pregiudiziale di diritto che è stata sottoposta ai giudici comunitari riguarda la natura della tassa, istituita in Svezia, e che fa riferimento ai reattori nucleari

Thumbnail
Image not found or type unknown

La Corte di giustizia, con la sentenza del 1° ottobre 2015 emessa nella causa C-606/13, si è pronunciata sulla facoltà degli Stati membri di applicare un prelievo fiscale sui prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa, sancendo la compatibilità con il diritto dell'Ue relativo alle accise, della normativa svedese che prevede la riscossione di una tassa gravante sul rendimento termico dei reattori nucleari.

La questione pregiudiziale

La questione di diritto sottoposta alla Corte di giustizia riguarda la natura della tassa - istituita in Svezia - sul rendimento termico dei reattori nucleari. In particolare, occorre verificare se tale imposizione costituisca un "diritto d'accisa" sulla produzione o sul consumo di elettricità ovvero di un prodotto energetico, istituito in contrasto alla normativa europea armonizzatrice delle varie discipline nazionali concernenti la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Secondo l'Amministrazione tributaria svedese la tassa in argomento non costituisce un diritto di accisa, bensì, si tratta di un'imposta fissa fondata sulla capacità di produzione teorica di calore massima autorizzata di un reattore nucleare e non una tassa variabile in funzione del quantitativo effettivo di elettricità prodotto. Ciò, era avvalorato anche dalla circostanza che detta tassa era riscossa anche se la produzione fosse sospesa. Infatti, soltanto in caso di disattivazione straordinaria, per una durata superiore ai 90 giorni ininterrotti, tale imposta non era dovuta.

Di diverso avviso la società contribuente svedese che, dopo aver pagato la tassa in argomento, instaurava un contenzioso per il rimborso della medesima, da cui scaturiva la questione pregiudiziale concernente la portata applicativa delle direttive del Consiglio dell'Unione europea n.

2003/96/Ce e 92/12/Ce, concernenti rispettivamente la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e la disciplina ("*ratione temporis*" applicabile) dei prodotti sottoposti ad accisa.

La decisione della Corte

Secondo i giudici dell'Unione europea, la normativa europea in materia di armonizzazione delle accise sui prodotti energetici e dell'elettricità, di cui alla direttiva 2003/96, definisce i "prodotti energetici" redigendo esaustivamente l'elenco dei prodotti che ricadono nella definizione di tale nozione, con riferimento ai codici della nomenclatura combinata. Poiché il rendimento termico di un reattore nucleare non compare in tale elenco, esso non può essere considerato come prodotto energetico ai sensi della direttiva 2003/96.

In particolare, osservano i giudici, la nozione di "prodotto energetico" designa esclusivamente i prodotti destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili. Ciò non vale per il rendimento termico di un reattore nucleare, in quanto esso designa la capacità del reattore a produrre calore. Di conseguenza, il rendimento termico di un reattore nucleare non rientra nella nozione di "prodotto energetico".

Peraltro, osserva la Corte, il rendimento termico di un reattore nucleare non ricade neanche nella nozione di "elettricità", secondo quanto indicato dalla direttiva 2003/96. La tassa in argomento consiste, infatti, nel prelievo di un importo mensile fisso calcolato in funzione di un valore teorico, consistente nel numero di megawatt di rendimento termico massimo fissato per ciascun reattore nucleare. Inoltre, il titolare dell'autorizzazione a possedere e a gestire un reattore nucleare è debitore della tassa sul rendimento termico, anche in assenza della gestione di tale reattore, eccezion fatta per anomali periodi di sospensione che eccedano 90 giorni consecutivi. Non esiste pertanto alcun collegamento, da un lato, tra il fatto generatore della tassa, cioè la capacità di produzione teorica del reattore nucleare, e, dall'altro, l'effettiva produzione di elettricità da parte di tale reattore.

La Corte, infine, osserva che, anche riguardo alla normativa dell'Unione applicabile *ratione temporis* (direttiva 92/12) con riferimento alla categoria degli oli minerali in luogo dei prodotti energetici, è da escludere che una tassa come quella svedese costituisca "un diritto di accisa".

La soluzione della Corte di giustizia contribuisce a delineare l'ambito di applicazione della disciplina europea delle c.d. accise armonizzate, in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e di conseguenza, l'ambito entro cui gli Stati membri dell'Ue, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/ (che ha sostituito la direttiva 92/12) hanno facoltà di istituire e applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa. A condizione che tale applicazione non comporti negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

Data della sentenza

1 ottobre 2015

Numero della causa

C-606/13

Nome delle parti

- OKG AB

contro

- Skatteverket

di

Antonino Iacono

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-sul-rendimento-termico-nessuna-accisa-si-applica>